

L'Avv. (omissis), ha formulato in data (omissis) richiesta di parere deontologico in merito alla sussistenza o meno di una violazione dei doveri deontologici nell'ipotesi in cui un Avvocato - al fine di conseguire giudizialmente il pagamento delle proprie spettanze in ragione di un rapporto di collaborazione professionale concluso con un Collega che, a sua volta, aveva un rapporto di collaborazione professionale con altro Collega avente rapporti diretti con il Cliente - produca, nel relativo giudizio, tutta la documentazione (atti, verbali d'udienza, fatture etc.) connessa e collegata all'attività svolta in ragione del proprio rapporto di collaborazione professionale.

#### Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

- l'art. 43 del C.d.F., in merito all' "Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega", dispone che "L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente";

- in merito il C.N.F. - richiamando anche il disposto dell'art. 19 del C.d.F. - ha avuto occasione di sancire (tra le altre cfr. Sentenze n. 132 del 23.9.2017 e n. 151 del 14.9.2015) che sia sanzionabile l'avvocato "che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare funzioni di rappresentanza o assistenza" laddove non provveda alla relativa retribuzione ed al contempo non vi possa provvedere il Cliente, avendo l'avvocato incaricato intrattenuto rapporti professionali solo con il dominus e non con il suo assistito;

- la Corte di Cassazione, inoltre, con Sentenza n. 19416 del 2016 (in senso conforme alla Sentenza n.25816/2011) ha avuto occasione di affermare che "fermo il rapporto contrattuale tra il cliente e l'avvocato, quest'ultimo può dare mandato ad un altro avvocato affinché svolga attività nell'interesse del suo cliente. E in questo caso l'avvocato mandante diventa cliente dell'avvocato mandatario, nel senso che è l'avvocato mandante ad essere obbligato al pagamento dell'avvocato mandatario e non il cliente in senso stretto che, per contro, resta legato al rapporto contrattuale con l'avvocato mandante", con conseguente onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. a carico dell'avvocato mandatario in ordine all'an del credito vantato e dell'entità delle prestazioni eseguite (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 26065 del 16 dicembre 2016);

- l'art. 34 del C.d.F., peraltro, in merito all'"Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso", dispone, inoltre, che "l'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del

cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti";

- infine, per quanto concerne il rispetto della normativa deontologica in merito al "Riserbo e segreto professionale", all'art. 28 del C.d. F. dispone che "È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato", adoperandosi "affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta".

Peraltro, è consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione sia necessaria, tra le altre ipotesi previste nel suddetto articolo, "per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita" precisando altresì che "in ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato" e può ritenersi, quindi, consentita qualora risulti necessaria e funzionale per consentire che l'Avvocato possa assolvere al suo onere della prova, ovvero nel caso in cui senza tale produzione non sia possibile fornire al Giudice una precisa e attendibile ricostruzione dell'oggetto delle prestazioni professionali dell'Avvocato stesso nonché degli elementi a cui fanno riferimento i criteri normativamente stabiliti per la determinazione del compenso.

Al verificarsi della ipotesi predetta l'obbligo del segreto professionale può essere sacrificato dinanzi a valori garantiti e tutelati da norme di rango superiore, quali a titolo esemplificativo l'amministrazione della giustizia, ma l'Avvocato dovrà, in ogni caso, premurarsi che la produzione in giudizio venga effettuata con le opportune cautele al fine di evitare la consultazione da parte di soggetti estranei al giudizio stesso.

Tutto ciò considerato,

ritiene

che l'istante, facendo riferimento ai principi, alle norme ed alla giurisprudenza sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta al quesito proposto.

**Artt. 19, 28, 34, 43 CDF: correttezza verso i colleghi - incarico affidato a un collega - riserbo su atti giudiziari**